



PROVINCIA DI LIVORNO

REGOLAMENTO TRIBUTO PER
L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI
TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE
DELL'AMBIENTE
DI CUI ALL'ART. 19 DEL D. LGS N. 504/1992
(T.E.F.A.)

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 244/28.11.2007

In vigore dal 1° gennaio 2008

SOMMARIO

Articolo 1 - Definizioni	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione	3
Articolo 3 - Modalità di versamento	3
Articolo 4 - Rendicontazione Mensile dei versamenti	3
Articolo 5 - Rendicontazione Annuale dei versamenti	3
Articolo 6 - Integrazione documentazione	3
Articolo 7 - Commissioni	4
Articolo 8 - Obblighi di comunicazione della Provincia	4
Articolo 9 - Verifiche e controlli	4
Articolo 10 - Obblighi dei Comuni	4
Articolo 11 - Entrata in vigore	4

Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

- per T.E.F.A il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;
- per T.A.R.S.U. la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 58 e seguenti del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507;
- per T.I.A. la Tariffa di Igiene Ambientale di cui all'articolo 49, primo comma, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- per Provincia, la Provincia di Livorno, con sede a Livorno, Piazza Municipio n. 2/4;
- per Comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Livorno, con sede presso le rispettive residenze municipali;
- per Soggetto Gestore, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tariffa di igiene ambientale;
- per Soggetti passivi, i Comuni ed i Soggetti gestori di cui sopra.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il T.E.F.A. per quanto non già regolamentato dal D. Lgs. n. 504 del 1992 e dalle altre disposizioni statali.

Articolo 3 - Modalità di versamento

1. I Soggetti passivi, direttamente o tramite l'Agente alla riscossione per il territorio provinciale, effettuano il versamento del T.E.F.A. alla Provincia mensilmente, tenendo conto degli incassi per T.A.R.S.U./T.I.A. contabilizzati per l'intero mese di riferimento, entro il giorno venti del mese successivo. Nel caso in cui tale giorno cada di sabato o di giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno non festivo successivo.
2. I Soggetti passivi possono rimandare il versamento di cui sopra, senza maggiorazione di interessi, al mese successivo qualora l'importo da versare alla Provincia risulti inferiore ad € 1.000,00.= (mille/00) per ogni Comune/Soggetto Gestore. In tale caso, nel versamento del mese successivo i Soggetti passivi terranno conto anche delle somme non versate in precedenza.
3. I ritardati versamenti in ordine ai termini ultimi di cui al comma 1, devono essere maggiorati degli interessi giornalieri maturati previsti per legge (c.d. Interessi legali).

Articolo 4 - Rendicontazione Mensile dei versamenti

1. I Soggetti passivi trasmettono alla Provincia, mensilmente, , entro il giorno 30 del mese immediatamente successivo, una analitica rendicontazione della quota di Tributo Provinciale Ambientale versata, tenendo conto degli incassi per T.A.R.S.U./T.I.A. contabilizzati per l'intero mese di riferimento.
2. Tale rendicontazione per ogni versamento a titolo di Tributo Provinciale Ambientale, dovrà evidenziare la corrispondente somma incassata a titolo di T.A.R.S.U./T.I.A..

Articolo 5 - Rendicontazione Annuale dei versamenti

1. I Soggetti passivi, entro il giorno venti del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Provincia un rendiconto annuale dei versamenti.
2. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale dovrà essere versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.

Articolo 6 - Integrazione documentazione

1. La Provincia ha facoltà di chiedere ai Soggetti passivi adeguata documentazione finalizzata alla verifica delle somme di propria competenza.

Articolo 7 - Commissioni

1. Ai Soggetti passivi spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), IVA compresa se ed in quanto dovuta, delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi.
2. Per l'operazione di cui sopra, il Soggetto passivo, al momento del riversamento degli importi dovuti alla Provincia, tratterrà la commissione dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), stabilita dal 5° comma dell'art. 19 del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992.
3. Il complessivo trattenuto, nella misura percentuale pari allo 0,30% (zero virgola trenta per cento), di cui ai commi precedenti, sarà rendicontato da parte del Soggetto passivo con la medesima documentazione di cui al precedente articolo 4.

Articolo 8 - Obblighi di comunicazione della Provincia

1. La Provincia si impegna a comunicare ai Soggetti passivi la fissazione dell'aliquota del Tributo Provinciale Ambientale per l'anno finanziario successivo entro il 31 dicembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.
2. In caso di mancata comunicazione, si applica la misura del Tributo Provinciale Ambientale fissata per l'anno precedente.
3. La Provincia si impegna altresì a comunicare ai Soggetti passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti, nonché le sue eventuali variazioni.

Articolo 9 - Verifiche e controlli

1. La Provincia può disporre verifiche presso i Soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo Provinciale Ambientale.

Articolo 10 - Obblighi dei Comuni

1. I Comuni comunicano alla Provincia entro trenta giorni dalla esecutività della pertinente Deliberazione:
 - a) la decisione di passare da T.A.R.S.U. a T.I.A.;
 - b) la decisione di affidare la gestione della T.I.A. ad un determinato Soggetto Gestore e l'indicazione dello stesso;
 - c) la decisione di modificare l'affidamento della gestione della T.I.A., e di passare ad Altro Soggetto Gestore.

Articolo 11 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del 1 Gennaio 2008.